

## **2 f) ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO**

**Chi non ha mai posseduto un Permesso di Soggiorno ossia è CLANDESTINO**

**Chi non è più in regola (ad es. revoca Permesso di Soggiorno)**

**Ai cittadini extracomunitari non in regola** con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate del S.S.N:

- ❖ le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita) per malattia ed infortunio
- ❖ gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti del comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 286/98:
  - a) la tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane
  - b) la tutela della salute del minore
  - c) le vaccinazioni obbligatorie nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni
  - d) gli interventi di profilassi internazionale
  - e) la profilassi, la diagnosi, la cura di malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai

In sede di prima erogazione dell'assistenza (Pronto Soccorso o ricovero Ospedaliero d'urgenza) dagli uffici preposti presso i Presidi Ospedalieri o al momento dell'effettuazione di visita ambulatoriale d'urgenza viene rilasciato un **codice regionale a sigla S.T.P.** (Straniero temporaneamente presente) con validità semestrale, rinnovabile a valenza su tutto il territorio nazionale.

Con questo codice lo straniero ha diritto alle prestazioni su indicate, a parità di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani.

### **Autocertificazione stato di indigenza**

È previsto l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti.

Lo straniero irregolarmente soggiornante può autocertificare la propria indigenza e dichiarare il luogo in cui dimora (vedi [Modello di dichiarazione indigenza](#)) Il codice di esenzione (**X01**) vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata

### **Divieto di segnalazione**

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno **non deve comportare** alcun tipo di segnalazione all'autorità (DLvo 286/98, art. 5, comma 5) salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto per casi legati a fatti criminosi, a parità di condizioni con il cittadino italiano (DLvo 286/98, art. 35, comma 5).

La struttura sanitaria deve procedere, **anche in assenza di documenti di identità**, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito (Circ. Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5; Circ. Ministero dell'Interno 27 novembre 2009, n. 12).